

Omar De March Eros De March

Ambra Mattiello Manuel Bandiera Fabio Perissinotto Federico De March Lorenzo Crescente Massimo Motta

Circolare informativa n. 6 del 12 settembre 2024

LA RIFORMA DELLE SANZIONI TRIBUTARIE IN TEMA DI OMESSI O TARDIVI VERSAMENTI DICHIARAZIONI ED IVA IMPOSTA DI REGISTRO TRIBUTI MINORI (D.Lgs. n. 87/2024)

Il D.lgs. n. 87/2024 ha modificato alcune norme relative alle sanzioni tributarie.

Le modifiche sono applicabili alle violazioni commesse a partire dal 1[^] settembre 2024.

RIDUZIONE SAZIONE "BASE" IN CASO DI OMESSO O TARDIVO VERSAMENTO D'IMPOSTA

Per i soggetti che non effettuano in tutto o in parte i versamenti d'imposta o li effettuano in ritardo la sanzione base è pari al 25% (e non più del 30% che continuerà a trovare applicazione solo per le violazioni commesse sino al 31 agosto 2024).

Conseguentemente, la sanzione per il tardivo versamento entro i 90 giorni sarà pari al 12,5% (e non più del 15% che continuerà a trovare applicazione solo per le violazioni commesse sino al 31 agosto 2024).

E' applicabile il ravvedimento operoso purché, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, non siano stati notificati atti di liquidazione e di accertamento (comprese le comunicazioni da controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni).



VIOLAZIONI SU DICHIARATIVI

Violazioni	Sino al 31 agosto 2024	Dal 1^ settembre 2024
omessa o irregolare compilazione del quadro	dal 3% al 15% dei valori non dichiarati	
RW	(raddoppiati se i possedimenti sono detenuti in "paradisi fiscali")	
dichiarazione "inesatta" (*)	da 250 a 2.000 €	
omessa o tardiva trasmissione delle		
dichiarazioni ad opera degli intermediari	da 516 a 5.146 €	
abilitati		
OMESSA DICHIARAZIONE (**)		
omessa dichiarazione <u>con</u> tributi da versare	dal 120% al 240% delle imposte	120% delle imposte dovute con un
	dovute con un minimo di 250 €	minimo di 250 €
omessa dichiarazione <u>senza</u> tributi da	da 250 a 1.000 € (per redditi e Irap)	
versare	da 250 a 2.000 € (per IVA e 770)	
dichiarazione viene presentata dopo i 90 gg	120% delle imposte dovute	75% delle imposte dovute
ma entro il termine di accertamento e		
comunque prima di un qualsiasi controllo		
fiscale		

Nessuna disposizione in merito alla sanzione prevista per la dichiarazione omessa presentata con un ritardo massimo di 90 giorni rispetto alla scadenza originaria.

Dovrebbe rimanere ferma la prassi dell'Agenzia delle Entrate, che ritiene ravvedibile la dichiarazione omessa presentata entro i 90 gg pagando una sanzione di 25,00 € (oltre al pagamento delle imposte, interessi legali e al ravvedimento degli eventuali tardivi versamenti delle imposte risultanti dalla dichiarazione).

DICHIARAZIONE INFEDELE (***)		
dichiarazione " infedele "	dal 90% al 180% delle imposte	70% delle imposte dovute con un
	dovute	minimo di 150 €
dichiarazione "infedele " con condotta	dal 135% al 270% delle imposte	dal 105% al 140% delle imposte
fraudolenta o simulata		
in caso di maggiore imposta o minore credito		
accertato complessivamente inferiore al 3%		
dell'imposta o del credito dichiarato e	riduzione di 1/3 della sanzione	
comunque complessivamente inferiore a		
30.000 €		
omessa dichiarazione dei canoni di locazione	raddoppio della sanzione	
soggetti a cedolare secca		
omessa dichiarazione dei redditi esteri	aumento di 1/3 della sanzione	Non più prevista
dichiarazione integrativa presentata entro i	Non prevista	50% delle imposte dovute con un
termini di accertamento ma prima di		minimo di 150 €
qualsiasi controllo fiscale		
errori sulla competenza fiscale con danno	46,67% delle imposte dovute	
Erariale		
errori sulla competenza fiscale senza danno	250 €	
Erariale		

Nessuna disposizione in merito alla sanzione prevista per la dichiarazione infedele presentata con un ritardo massimo di 90 giorni rispetto alla scadenza originaria.

Dovrebbe rimanere ferma la prassi dell'Agenzia delle Entrate, che ritiene ravvedibile la dichiarazione infedele presentata entro i 90 gg pagando una sanzione di 27,78 € (oltre al pagamento delle imposte, interessi legali e al ravvedimento degli eventuali tardivi versamenti delle imposte risultanti dalla dichiarazione).

- * dichiarazione "inesatta": affetta, cioè, da errori che non incidono sull'imposta ma solo sui controlli
- ** rimane "omessa" la dichiarazione presentata decorsi 90gg dalla scadenza originaria
- *** dichiarazione "infedele": dichiarazione che indica imposte inferiori rispetto a quelle dovute



IVA

OMESSA, INFEDELE O	ERRATA FATTURAZIONE	
Sino al 31 agosto 2024	Dal 1^ settembre 2024	
dal 90% al 180% delle imposte dovute con un minimo di	70% delle imposte dovute con un minimo di 300 € per	
500 € per ciascuna operazione	ciascuna operazione	
da 250 € a 2.000 € se la violazione <u>non</u>	ha inciso sulla liquidazione periodica iva	
In caso di operazioni esenti, non imponibili oppure escluse:	In caso di operazioni esenti, non imponibili oppure escluse:	
dal 5% al 10% del corrispettivo	5% del corrispettivo	
se la violazione ha avuto riflesso sulle imposte dirette	se la violazione ha avuto riflesso sulle imposte dirette	
In caso di operazioni esenti, non imponibili oppure escluse:		
da 250 a 2.000 € se la violazione <u>non</u> ha avuto riflesso sulle imposte dirette		
OMESSA, INFEDELE O ERRATA TRASMISIONE DEI CORRISPETTIVI TELEMATICI		
90% al 180% delle imposte dovute con un minimo di 500 €	70% delle imposte dovute con un minimo di 300 € per	
per ciascuna operazione	ciascuna operazione	
100 € <u>per trasmissione</u> se la violazione <u>non</u> ha inciso sulla	100 € <u>per trasmissione</u> se la violazione <u>non</u> ha inciso sulla	
liquidazione periodica iva	liquidazione periodica iva,	
	con un massimo di 1.000 € per trimestre	
sanzione accessoria della chiusura dei lo	<u> </u>	
qualora siano state contestate, nel corso di un qu	inquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo	
circa la memorizzazione/trasmissione de	ei corrispettivi, compiute in giorni diversi	
MANCATO RE\	/ERSE CHARGE	
da 500 a 20.000 €	da 500 a 10.000 €	
dal 5% al 10% dell'imponibile, con un minimo di 1.000 €,	5% dell'imponibile, con un minimo di 1.000 €,	
se l'operazione non risulta nemmeno dalla contabilità ai fini	se l'operazione non risulta nemmeno dalla contabilità ai fin	
delle imposte sui redditi	delle imposte sui redditi	
da 250 a	10.000 €	
con solidarietà, a seconda dei casi, del cedente/pr	estatore o del cessionario/committente, in caso di	
reverse charge non applicato (fattura	a emessa per errore con IVA) oppure	
reverse charge applicato indebitament	e (fattura emessa per errore senza IVA)	
INDEBITA DET	FRAZIONE IVA	
90% delle imposte dovute	70% delle imposte dovute	
se l'indebita detrazione viene recepita in dichiarazione iva,	se l'indebita detrazione viene recepita in dichiarazione iva	
sanzione prevista per la violazione più grave aumentata dal	la violazione viene assorbita dalla dichiarazione "infedele"	
1/4 al doppio	con sanzione pari al 70% delle imposte,	
	con un minimo di 150 €	
APPLICAZIONE DI UN'IVA NON DOVUTA	A O CON ALIQUOTA ERRATA SUPERIORE	

APPLICAZIONE DI UN'IVA NON DOVUTA O CON ALIQUOTA ERRATA SUPERIORE

se in fattura viene applicata l'IVA su operazioni che, in realtà, sono esenti, non imponibili oppure escluse da imposta o se viene addebitata l'IVA su operazioni imponibili con aliquota superiore,

il cessionario/committente, che riceve la fattura, non può detrarre l'imposta e, ove l'avesse già pagata al proprio fornitore, la deve chiedere in restituzione.

Se la detrazione viene ugualmente esercitata e salvi i casi di frode:

- questa è illegittima, quindi l'IVA può essere recuperata dall'Agenzia delle Entrate maggiorata degli interessi di legge (in altre parole, la detrazione viene riconosciuta solo per la misura corretta);
- sanzione da 250 a 10.000,00 €, se l'IVA è stata comunque assolta ad opera della controparte (quindi debitamente registrata e versata all'Erario ad opera della controparte);
- la violazione sulla indebita detrazione, se recepita in dichiarazione, viene assorbita dalla dichiarazione infedele.



REGOLARIZZAZIONE DELLE VIOLAZIONI DA PARTE DEL CESSIONARIO/COMMITTENTE (in caso di omessa fatturazione o di fatturazione con corrispettivi inferiori o con un'aliquota sbagliata)

nessuna sanzione se il cessionario/committente:

- non ricevendo la fattura entro 4 mesi dalla data dell'operazione, presenta telematicamente entro il 30° gg successivo un documento equipollente alla fattura, previo pagamento dell'IVA;
- ricevendo fattura irregolare, presenta entro il 30° gg successivo alla registrazione, un documento equipollente alla fattura, previo pagamento dell'IVA.

Diversamente la sanzione è pari al 100% dell'imposta, con un minimo di 250 € fermo restando la sua responsabilità

nessuna sanzione se il cessionario/committente:

- non ricevendo la fattura entro 4 mesi dalla data dell'operazione,
- ricevendo fattura irregolare

comunica l'omissione o irregolarità all'AE (<u>con strumenti elettronici che saranno messi a disposizione dall'AE</u>) entro 90 gg da quando la fattura avrebbe dovuto essere emessa o da quando è stata emessa la fattura irregolare.

Diversamente la sanzione è pari al 70% dell'imposta, con un minimo di 250 € fermo restando la sua responsabilità

un minimo di 250 €, fermo restando la sua responsabilità.	minimo di 250 €, fermo restando la sua responsabilità.	
MANCATA ESPORTAZIONE DI BENI NEI 90 GG SUCCESSIVI ALLA CONSEGNA		
dal 50% al 100% dell'IVA	50% dell'IVA	
FATTURAZIONE SENZA IVA IN PRESENZA DI FALSA DICHIARAZIONE D'INTENTO		
dal 100% al 200% dell'IVA	70% dell'IVA	
FATTURAZIONE SENZA IVA CON UTILIZZO DEL "PLAFOND" DI ESPORTATORE ABITUALE IN MUISURA SUPERIORE		
dal 100% al 200% dell'IVA	70% dell'IVA	
OMESSA VERIFICA DA PARTE DEL CEDENTE/PRESTATORE DELL'AVVENUTA TRASMISSIONE ALL'ERARIO DELLA		
LETTERA DI INTENTI AD OPERA DELLA CONTROPARTE		
dal 100% al 200% dell'IVA	70% dell'IVA	



IMPOSTA DI REGISTRO

OMESSA REGISTRAZIONE		
Sino al 31 agosto 2024	Dal 1^ settembre 2024	
dal 120% al 240% dell'imposta	120% dell'imposta	
TARDIVA REGISTRAZIONE CONTENUTA NEI 30 GG		
dal 60% al 120% dell'imposta con un minimo di 200 €	45% dell'imposta <u>senza minimo</u>	
INFEDELE DICHIARAZIONE DI VALORE		
dal 100% al 200% dell'imposta	70% dell'imposta	
OCCULTAMENTO DEL CORRISPETTIVO		
dal 120% al 240% dell'imposta	120% dell'imposta	

TRIBUTI MINORI

IMPOSTA DI BOLLO: MANCATO PAGAMENTO		
Sino al 31 agosto 2024	Dal 1^ settembre 2024	
dal 100% al 500% del tributo	80% del tributo	
IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE: OMESSA O INFEDELE DICHIARAZIONE DI CONGUAGLIO		
dal 100% al 200% del tributo	80% del tributo	
IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE: DICHIARAZIONE DI CONGUAGLIO CON RITARDO NON SUPERIORE A 30GG		
50% del tributo	45% del tributo	
TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA (ad es. tassa vidimazione libri sociali): OMESSO VERSAMENTO		
dal 100% al 200% del tributo	90% del tributo, con un minimo di 100 €	